

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

L'Associazione è retta dalle norme statutarie articolate in n. 14 punti che, approvate all'unanimità dai soci fondatori, sono parte integrante della presente scrittura.

ART. 1) COSTITUZIONE SEDE E DURATA

E' costituita l'Associazione sportiva dilettantistica, senza finalità di lucro, denominata "TI AFFIDO FIDO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" di seguito chiamata per brevità "Associazione" con sede in Gorgonzola alla via Leoncavallo n. 2 e come sede operativa in Gorgonzola via Monza n. 16.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione ha carattere apartitico apolitico, aconfessionale, non persegue fini di lucro neppure indiretto, ha durata illimitata e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

ART. 2) NATURA E SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione si costituisce allo scopo di diffondere e promuovere una corretta cultura cinofila, orientata alla giusta relazione uomo-cane, basandosi anzitutto sul totale rispetto etologico dell'animale.

La finalità dell'Associazione è quella di essere punto di riferimento per tutte le persone amanti degli animali, che lavorano con loro e per loro, per incontrare persone con cui confrontarsi, avere il supporto di esperti, creare un gruppo, nel rispetto delle proprie individualità.

La promozione suddetta, avverrà attraverso attività sportive cinofile destinate agli associati, utilizzando sempre metodi e strumenti educativi non coercitivi, con professionisti specializzati e certificati.

L'Associazione inoltre, nell'ottica di una corretta convivenza tra le specie e della solidarietà sociale, sostiene la pratica della Pet Therapy come tecnica di intervento terapeutico volto soprattutto ai soggetti più deboli come minori, portatori di handicap, anziani.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Gestione di rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati o enti pubblici;
- Intervenire concretamente contro randagismo e abbandono (assistere e riallocare gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento);
- Intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- Promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;
- Organizzare manifestazioni e altra azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda ecc.;
- Organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori posti presso negozi e supermercati;
- Assumere partecipazione in associazioni ed enti con scopo analogo o affine al proprio, cooperare con ONLUS che operano nello stesso settore;
- Eventualmente stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali e gestire progetti di adozione, formazione, ecc.;
- Elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salute e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano che animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani);
- Favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- Elaborare e realizzare progetti di Pet-Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi e/o psicologici, psicoterapeutici, riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili.

Tutti i servizi complementari (cura del cane) potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto, come ad esempio custodia degli animali per periodi variabili da un minimo di una notte.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva- al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

In caso di necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione, qualora se ne presentasse le necessità, potrà, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati e compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari.

Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività.

ART. 3) QUALITÀ DI SOCIO

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, nonché persone giuridiche, enti, associazioni che ne facciano domanda, poiché tutti ne condividano le finalità e accettino le norme statutarie.

La domanda di iscrizione è presentata al Segretario della Associazione. Nella domanda di adesione, l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, l'iscrizione diviene effettiva nel momento del pagamento della quota associativa ed ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione. Il modello della domanda di iscrizione è approvato dal Consiglio Direttivo.

Chi intende di essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- L'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'adesione all'Associazione di nuovi soci collettivi deve essere approvata del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio si acquisisce con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione al libro soci e consegna della tessera. Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati come previsto dall'art. 15 c. 1 del Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta, chi l'ha proposta può, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Lo status di associato ha carattere permanente; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La qualità di socio si perde a seguito di:

- morte;
- recesso
- esclusione
- Mancato versamento della quota sociale;
- Comportamento che rechi danno all'immagine dell'Associazione, per delibera del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da socio collettivo vanno presentate al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima della fine dell'anno sociale e valgono per l'anno successivo.

L'Assemblea può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato (art. 24 c. 3 cc), per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione oppure per danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione. L'espulsione avverrà senza obbligo di preavviso ed avrà effetto immediato.

L'Assemblea decide l'esclusione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può anche ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione (art. 24 c. 3 cc).

La quota o contributo associativo è intrasmissibile ed inoltre non è rivalutabile né rimborsabile.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, solo se maggiorenni.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

Gli associati hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- Partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
- Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- Discutere ed approvare i rendiconti economici;
- Essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'associazione;
- Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

Gli associati sono tenuti a:

- Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- Contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- Versare regolarmente la quota associativa annuale;
- Svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

I soci si dividono in:

SOCI FONDATORI: sono coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'Associazione; i Soci fondatori formano il primo Consiglio Direttivo che durerà in carica per un mandato. Diritti e doveri dei soci fondatori sono quelli dei soci ordinari.

SOCI ORDINARI: sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni che fanno domanda di ammissione e che provvedono al versamento di una quota associativa annuale la cui entità viene stabilita dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo. Detto versamento conferisce diritto di voto in assemblea. Ogni socio, persona fisica o giuridica, ha diritto in Assemblea di un voto.

SOCI ONORARI: il Consiglio Direttivo può inoltre nominare soci onorari dell'Associazione coloro che si siano particolarmente distinti nell'esercizio della loro professione o funzione e che abbiano fornito un notevole

contributo per lo sviluppo dell'Associazione. I soci onorari sono esentati dall'obbligo del versamento della quota annuale, ma hanno, al pari degli altri soci, diritto di voto in Assemblea.

4) QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

5) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni.

Agli associati che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

➤ L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si può tenere in prima o seconda convocazione ed è convocata su iniziativa del Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili come da Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018:

- Deliberare in merito al programma e al preventivo economico per l'anno successivo
- Deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- Esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo
- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo dopo averne stabilito il numero
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- Deliberare sulla esclusione degli associati
- Deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- Deliberare le quote annuali per i soci ordinari
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- Deliberare lo scioglimento
- Delibera la trasformazione, fusione, scissione dell'associazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

L'Assemblea straordinaria può essere convocata in ogni momento su iniziativa del Consiglio Direttivo o almeno di un terzo degli associati. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno dettagliato, è trasmesso a tutti i soci per lettera, fax, e-mail o affissione presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata. All'Assemblea possono partecipare

tutti i soci che siano in regola con il versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea riunita in via ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando interviene almeno la metà dei soci, in proprio o in delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria per approvare le modifiche dello statuto, il cambio della sede e lo scioglimento dell'Associazione ed è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% dei soci aventi diritto di voto più uno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci intervenuti, di norma in modo palese. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei soci intervenuti può adottare altre modalità di votazione.

I soci possono partecipare all'Assemblea per delega scritta concessa ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 cc).

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (art. 21 cc).

➤ **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 3 o 5 membri e ad esso sono affidate la direzione e l'amministrazione del sodalizio.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nel corso del suo mandato nuovi componenti fino ad un quinto della sua consistenza numerica. La nomina dei nuovi componenti dovrà essere ratificata dall'Assemblea successiva. I componenti così nominati scadono con gli altri consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i componenti sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 cc riguardo alle clausole di ineleggibilità e di decadenza.

Esso è eletto dall'Assemblea ordinaria ex art. 26 c. 1 del Codice del Terzo Settore, salvo che per il primo Consiglio Direttivo che è nominato nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione è fatta su iniziativa del Presidente o per richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. In caso di necessità il Consiglio Direttivo può deliberare anche in merito ad argomenti di competenza dell'Assemblea con riserva di ratifica da parte della stessa Assemblea.

Può altresì predisporre regolamenti per il miglior funzionamento dell'Associazione e può delegare i poteri di gestione ad uno o più dei suoi membri, fissando le modalità di esercizio della delega.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi, in particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
- Predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge
- Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
- Deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati
- Deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
- Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati, amministrandone il patrimonio
- Propone all'Assemblea le quote associative annuali per i soci ordinari
- Elegge un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e può assegnare altre speciali attribuzioni a comitati o commissioni utili alla vita dell'Associazione

➤ **PRESIDENTE**

Il presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio- e compie tutti gli atti che la impiegano verso l'esterno.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

➤ **VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

➤ **SEGRETARIO**

Il Segretario rappresenta l'Associazione in assenza del Presidente o del Vice Presidente e ha compiti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riassumono nei seguenti:

- Promuovere l'azione dell'Associazione, coordinandone il lavoro in funzione agli scopi sociali, e prende i contatti con gli enti che si rivolgono all'Associazione, coordina gli incarichi delle attività che saranno effettuate nel rispetto degli scopi statutari
- Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza
- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali degli organi collegiali
- Predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo
- Provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità dell'Associazione e alla conservazione della relativa documentazione

- Provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento dei dipendenti e comunque delle spese ricorrenti, essendo demandato alla gestione della cassa
- È a capo del personale
-

6) COMMISSIONI E COMITATI

Il Consiglio Direttivo può istituire Commissioni e Comitati operativi o deliberare la partecipazione ad analoghe iniziative di terzi che perseguono scopi in accordo con quelli istituzionali dell'Associazione.

7) ANNO SOCIALE, FONDO PATRIMONIALE, BILANCIO

L'anno sociale coincide con l'anno solare; il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito dalle quote associative versate, da contributi di società, enti pubblici e privati, persone fisiche, beni mobili ed immobili a qualunque titolo acquistati, eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto, proventi derivanti da atti di liberalità degli associati e dei terzi e da ogni altro provento derivante dall'esercizio dell'attività.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'anno sociale.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono elaborati e proposti all'Assemblea dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositarlo presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione inoltre deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

8) CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo ha comunque la facoltà di deliberare gettoni di presenza, per particolari incarichi o indennità, a favore di quei Consiglieri che dedichino parte rilevante della propria attività nell'interesse dell'Associazione.

9) ATTIVITA' COMMERCIALE

L'Associazione, qualora per raggiungere gli scopi e le finalità associative svolga attività marginale di carattere commerciale, necessiterà di P. IVA per effettuare fatturazione dei servizi svolti verso terzi, sia soci che non soci, e la richiederà all'Ufficio competente per giurisdizione.

Le operazioni commerciali non dovranno essere finalizzate a produrre utili; le plusvalenze eventualmente risultanti dovranno essere investite nell'anno sociale successivo in attività promozionali o in miglioramenti dei beni mobili associativi.

10) LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo

Gli Associati, ex art. 15 c. 3 del Codice del Terzo Settore, hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

11) VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

12) LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Per il trattamento economico e normativo si rinvia all'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

13) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato con voto favorevole di almeno 3/4 dei soci intervenuti in Assemblea straordinaria, espressamente convocata.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

Il patrimonio residuo, soddisfatte le eventuali passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, ad Enti o Associazioni che perseguono gli stessi scopi dell'Associazione o ai fini di utilità sociale, salvo diversa disposizione di legge.

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e ai dipendenti della stessa.

14) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.